

**DELIBERA N. 29/13/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETE 8 S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "RETE 8") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS,  
COMMA 1, LETT. A ) D. LGS. N. 177/2005, INTEGRATO DAL DECRETO  
LEGISLATIVO 44/10 E ART. 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO  
RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP E S.M.I**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 10 giugno 2009;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Abruzzo;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 1 aprile 2011 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Abruzzo delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Abruzzo;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha accertato, in data 11 ottobre 2012, la violazione da parte della società Rete 8 Srl esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Rete 8, del disposto di cui all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i, in particolare durante la messa in onda in data 13 novembre 2011 per due volte, nel corso del programma sportivo “*A caldo*” in onda sulla suddetta emittente, il conduttore lancia la grafica relativa ai risultati del campionato di calcio ma, in realtà, dalle ore 20,14 alle ore 20,15 circa, va in onda uno spot di “*Franco Di Iulio servizi ristorazione*”, senza la scritta “*messaggio promozionale*” e senza segnalazioni acustiche; successivamente allo spot suddetto va in onda la grafica lanciata in precedenza e quindi si torna in studio mentre il conduttore sta parlando, e dalle ore 20,15 circa alle ore 20,16 circa, parte improvvisamente un nuovo spot, uguale al precedente, interrompendo il programma ancora una volta senza segnalazione grafica né acustica;

VISTO l’atto, Cont. n. 4/12, datato 11 ottobre 2012 e notificato in data 16 ottobre 2012 alla società sopra menzionata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Abruzzo contesta la violazione del disposto di cui all'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i, per aver l'emittente Rete 8, nel corso della programmazione, mandato in onda in data 13 novembre 2011 dalle ore 20,14 alle ore 20,16 circa, una comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale;

RILEVATO che la società Rete 8 S.r.l., nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 15 novembre 2012, ha sottolineato la ragione fortuita e come tale, involontaria da parte dell'emittente, rispetto ai fatti contestati che sarebbero stati originati da "*...disguidi tecnici occorsi durante la messa in onda della trasmissione televisiva in oggetto*", dipesi dal sistema di gestione del *software* di titolazione automatica delle segnalazioni visive previste dalla legge in tema di pubblicità a cui il tecnico deputato avrebbe inutilmente cercato di rimediare manualmente entro il ristretto tempo a sua disposizione. Pertanto, alla luce degli elementi indicati nella difesa, la società ha chiesto che fosse disposta l'archiviazione del procedimento o in subordine che fosse applicato il minimo della sanzione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni dell'emittente attesa la genericità della tesi sostenuta e la assoluta mancanza di prove al riguardo, oltre che in considerazione della totale assenza di giustificazioni circa il mancato lancio della pubblicità da parte del conduttore per entrambi gli episodi evidenziati all'interno dell'atto di contestazione, e reputando corrette le risultanze del rapporto finale del monitoraggio eseguito, ribadendo quindi la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha così proposto a questa Autorità, in data 8 febbraio 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per la presenza nel corso del programma di una comunicazione commerciale audiovisiva non chiaramente riconoscibile, né distinguibile dal contenuto editoriale né tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e priva della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare di per sé idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione in quanto la comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale dello *spot*, risulta violare l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e l' art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Abruzzo con riferimento al giorno di diffusione, ossia il 13 novembre 2011 in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incumbendo,

comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente;

RILEVATO che il Corecom Abruzzo, con propria nota del 8 febbraio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista, relativamente all'episodio riscontrato in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del D.lgs 177/05 e s.m.i. in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP come modificata;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 come modificato all'art. 36 bis, comma 1, lett. a) prevede che *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>*; che all'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede che *<La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...>* e che all'art. 3, comma 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede inoltre che *<Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Rete 8 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 13 novembre 2011, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 come modificato;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale per la singola violazione rilevata pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di una comunicazione

commerciale audiovisiva non chiaramente riconoscibile, né distinguibile dal contenuto editoriale né tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e priva della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00, al netto di ogni altro onere accessorio, per la violazione rilevata corrispondente a due volte il minimo edittale in applicazione del principio del cumulo giuridico in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società Rete 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Rete 8, con sede legale a Chieti, in Viale Abruzzo, 374, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e nell'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 29/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 29/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci